



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n.979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 8 febbraio 2006, n.61, recante l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, di modifica del citato decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

VISTO il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato Tecnico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 13/09/2013, registro n.9 – foglio n.203, con il quale è stato conferito al Dr. Renato Grimaldi l'incarico di

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140;

VISTA la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2014 emanata dal Sig. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con dec. prot. n. 49 del 31 gennaio 2014, con la quale sono state individuate le priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale prevede che *"il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*, ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che *"La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10"*;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del citato decreto n.190 del 2010, così come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede che *"il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III"*;

VISTO l'articolo 9, comma 6, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale prevede che *"Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012"*;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale stabilisce che *"sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV"*;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del citato decreto n. 190 del 2010, il quale dispone che *"il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012"*;

VISTO le valutazioni espresse dalla Commissione Europea il 20 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. n. 1240020 del 22 aprile 2014 della Commissione Europea contenente le specifiche raccomandazioni rivolte all'Italia;



CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto n.190 del 2010 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO che il menzionato Comitato Tecnico include tutte le Amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo n. 190 del 2010, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) ha provveduto ai sensi dell'articolo 16 a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali, attraverso la pubblicazione su sito web appositamente dedicato, affinché tali informazioni fossero sottoposte alle osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea, il 30 aprile 2013 la proposta finale relativa alla valutazione iniziale, alla determinazione del buono stato ambientale ed alla definizione dei traguardi ambientali, anche ai fini della valutazione prevista dall'articolo 12 "Comunicazioni e valutazione della Commissione" della direttiva 2008/56/CE;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha conseguentemente attivato uno specifico processo per la verifica del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali al fine di predisporre la versione definitiva degli stessi;

CONSIDERATO che la proposta di versione definitiva del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali è stata sottoposta al Comitato Tecnico che ne ha condiviso i contenuti;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed a definire i traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;

CONSIDERATO che tali adempimenti costituiscono fondamento presupposto necessario per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2010;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 settembre 2014;



DECRETA

Art. 1

(Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale)

I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Definizione dei traguardi ambientali)

I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, sono definiti nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Gian Luca Galati




ALLEGATO I
BUONO STATO AMBIENTALE

DESCRITTORE 1

La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche

Buono Stato Ambientale (GES)

G 1.1

Le specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.

G 1.2

Gli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantengono o conseguono uno stato di conservazione soddisfacente.

G 1.3

Gli ecosistemi marini, per ogni singola Sottoregione marina, con particolare riferimento a quelli della rete di AMP, mantengono la loro funzionalità.

DESCRITTORE 2

Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

Buono Stato Ambientale (GES)

G 2.1

È ridotto al minimo l'incremento nell'abbondanza e nella frequenza di ritrovamento delle specie non indigene introdotte da attività umane, nelle zone a rischio.

G 2.2¹

Nessun decremento nell'abbondanza di specie indigene, nessun declino degli habitat e nessun cambiamento nella funzionalità dell'ecosistema, generato da specie non indigene.

¹ al fine della valutazione del conseguimento del Buono Stato Ambientale, la corretta interpretazione di tale definizione deve tener conto dei seguenti elementi:

1. il concetto di "nessun decremento [...], nessun declino [...], e nessun cambiamento [...]", in quanto applicato a sistemi molto complessi ed estesi, deve essere riferito all'insieme dei rispettivi elementi considerati (specie indigene, habitat ed ecosistemi) e non ai singoli elementi stessi. La soglia di attenzione ad una eventuale variazione del complesso di tali elementi implica, inoltre, una discrezionalità di giudizio;
2. la definizione di Buono Stato Ambientale fissa un obiettivo ottimale che potrebbe non essere interamente conseguito entro il 2020, ma in tempi successivi e sotto specifiche condizioni, quali l'intervento di un coordinamento sovranazionale. Tale situazione, come previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 190/2010 verrà eventualmente individuata attraverso i Programmi di Misure,

DESCRITTORE 3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock

Buono Stato Ambientale (GES)

G 3.1

Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale¹ in condizione di "mixed fishery", sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile² e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare:

- a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni quantitative ("stock assessment") i livelli degli indicatori (3.1.1 -F, E e 3.2.1-SSB) dovranno essere contenuti fra i "reference point" (FMSY, F0.1, E=0.4, SSBMSY, SSBF0.1), più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, e l'estremo superiore di un "margine precauzionale" che tenga conto dei livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente;
- b) per almeno il 66% delle specie bersaglio non oggetto di regolari valutazioni quantitative ("stock assessment") i valori degli indicatori 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1 e 3.3.3 sono superiori ad un margine precauzionale minimo della serie storica in percentili.

¹ Di cui all'Allegato III del Reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS;

² Ai sensi del Reg. 1380/2013 (PCP) gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economico-sociale nel lungo termine sono coerenti con la necessità di ricostituire e mantenere, entro un lasso di tempo ragionevole (2020), le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, tenendo conto, in condizioni di mixed fishery, della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente, contemperando il massimo rendimento sostenibile. Gli approcci di precauzione e di ecosistema informano i Piani pluriennali che sono lo strumento della gestione delle risorse alicutiche. La valutazione segue un approccio di tipo "traffic light" e gli obiettivi sono quelli dei Piani di Gestione Pluriennale previsti dalla PCP, supportati dal sistema di Raccolta Dati e dai piani di monitoraggio. Nel contesto della sottoregione Mediterraneo centrale e Mar Ionio (in particolare per la GSA16) e Adriatico (sia GSA 17 che 18) sono presenti stock condivisi con paesi UE e paesi terzi. In tale ambito è quindi necessario un coordinamento internazionale al fine del raggiungimento di uno sfruttamento sostenibile.

DESCRITTORE 4

Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva

Buono Stato Ambientale (GES)

G 4.1

I flussi energetici e la struttura ecosistemica permettono di sostenere le popolazioni di predatori apicali garantendo la loro adeguata abbondanza nel lungo periodo e il mantenimento della completa capacità riproduttiva.

G 4.2

La proporzione tra livelli trofici è tale da evidenziare un efficiente trasferimento di energia lungo la rete trofica e una composizione strutturale dell'ecosistema che non sia significativamente alterata dal disturbo antropico.

G 4.3

La struttura ecosistemica non mostra alterazioni significative, ovvero non si osserva una significativa tendenza nell'abbondanza di gruppi di valore funzionale presenti nell'ecosistema che determini il raggiungimento o il mantenimento di livelli per i quali lo stato dei gruppi medesimi sia considerabile significativamente alterato da cause antropiche.

DESCRITTORE 5

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

Buono Stato Ambientale (GES)

G 5.1

Nelle acque oltre il limite dei corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale, la concentrazione superficiale di nutrienti non deve superare valori soglia specifici in ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.

G 5.2

I corpi idrici costieri della Direttiva 2000/60/CE devono essere almeno in stato 'Buono' per l'Elemento di Qualità Biologica 'Fitoplancton'; nelle acque oltre il limite dei corpi idrici e fino al limite delle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale la concentrazione superficiale di clorofilla 'a' non deve superare valori soglia da definire per ciascuna delle aree o sotto-aree di valutazione.

G 5.3

Non vi sono fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici né morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.

DESCRITTORE 6

L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi

Buono Stato Ambientale (GES)

G 6.1

E' assente ogni pressione significativa dovuta ad abrasione determinata dalle attività di pesca che operano sul fondo marino e a sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

DESCRITTORE 7

La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini

Buono Stato Ambientale (GES)

G 7.1

Non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino costieri di ciascuna Sottoregione marina, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, presenta impatti dovuti a cambiamenti del regime termico e di salinità.

DESCRITTORE 8

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti

Buono Stato Ambientale (GES)

G 8.1

Le concentrazioni, per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, sono inferiori, in forma indicizzata e integrata per categoria di contaminanti, agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

G 8.2

Per ciascuna delle categorie di contaminanti regolamentate dalla legislazione pertinente e dagli obblighi internazionali, con l'eccezione dei radionuclidi, le variazioni in termini di effetti biologici non sono significative rispetto ai rispettivi controlli e soglie.

G 8.3

Gli eventi gravi di inquinamento sono prevenuti ed i loro eventuali impatti sono minimizzati.

DESCRITTORE 9

I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti

Buono Stato Ambientale (GES)

G 9.1

Le concentrazioni dei contaminanti rilevate in campioni di prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali sono entro i limiti di legge per il consumo umano (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).

G 9.2

La frequenza dei superamenti, nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali, è tale da consentire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).

DESCRITTORE 10

Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

Buono Stato Ambientale (GES)

G 10.1

La quantità di rifiuti marini e dei loro prodotti di degradazione presenti sul litorale, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare, è tale da non provocare rilevanti impatti sull'ecosistema marino.

DESCRITTORE 11

L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

Buono Stato Ambientale (GES)

G 11.1

I livelli dei suoni impulsivi di elevata intensità a bassa e media frequenza, introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche, sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e le attività antropiche che introducono tali suoni sono regolate e gestite affinché non vi siano impatti significativi a lungo termine sulle specie marine a livello di popolazione.

G 11.2

I livelli dei suoni continui a bassa frequenza introdotti in ambiente marino attraverso attività antropiche sono tali da non comportare effetti negativi a lungo termine sugli ecosistemi marini e sono tali da non comportare il rischio di eventuali impatti comportamentali o percettivi sulle specie marine a livello di popolazione.

ALLEGATO II
TRAGUARDI AMBIENTALI

DESCRITTORE 1

La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche

Traguardi Ambientali (Target)

T 1.1

La prevalenza delle specie marine elencate nella Direttiva Habitat, nella Direttiva Uccelli e nel protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.

T 1.2

La prevalenza degli habitat marini elencati nella Direttiva Habitat e riferiti al protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona mantiene o consegue uno stato di conservazione soddisfacente.

T 1.3

Le AMP conseguono e mantengono la qualifica di ASPIM.

T 1.4

E' istituita e mantenuta una rete di aree marine protette che copra almeno il 10% delle acque marine italiane, che sia gestita in maniera equa, ecologicamente rappresentativa e funzionalmente interconnessa.

DESCRITTORE 2

Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

Traguardi Ambientali (Target)

T 2.1

Entro il 2020 tutti i porti ed i terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema di "early warning" per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti.

T 2.2

Sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura come previsto dal Regolamento 708/2007 e successive modifiche.

T 2.3

Sono attivati sistemi di risposta da parte delle Autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura.

T 2.4

Sono ridotte le lacune conoscitive in merito agli impatti di specifiche specie non indigene sull'ecosistema marino mediterraneo ed in merito alle principali vie di introduzione e vettori.

DESCRITTORE 3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock

Traguardi Ambientali (Target)

T 3.1¹

Per gli stock ittici delle specie bersaglio² della pesca commerciale che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto dell'estremo superiore di un "margine precauzionale" basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (F_{curr}) o "l'exploitation rate" (E) in accordo con quanto sarà definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in

Traguardi Ambientali (Target)

condizioni di sostenibilità.

T 3.2

Entro il 2020 è ridotto l'impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("IUU fishing"), anche attraverso l'implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.

T 3.3

Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.

T 3.4

Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco ("Minimum Landing Size") dei selaci commerciali.

¹ Il target viene applicato agli stock ittici di specie bersaglio di cui all'Al. III del reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS per i quali sono attualmente disponibili stock assessment validati a livello internazionale (GFCM o STECF) considerando i valori stimati di Fcurr ed E (per i piccoli pelagici) nella più recente valutazione. Pertanto il target è legato agli indicatori basati su stock assessment. Per quanto concerne gli stock di grandi pelagici (tonno rosso e pesce spada), si adottano invece le prescrizioni gestionali determinate in sede internazionale da ICCAT;

² di cui all'Allegato III del Reg. 1967/2006 purché specie MEDITS G1 e G2 o MEDIAS;

DESCRITTORE 4

Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva

Traguardi Ambientali (Target)

T 4.1

Entro il 2020 è migliorato lo status delle singole componenti strutturali degli ecosistemi tramite il perseguimento dei target ambientali identificati nell'ambito dei descrittori D1, D3, D5, D6, con riferimento a:

- Pesci ossei
- Pesci cartilaginei
- Mammiferi marini
- Rettili marini
- Comunità bentoniche
- Comunità planctoniche

DESCRITTORE 5

È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo

Traguardi Ambientali (Target)

T 5.1

Il 100% degli agglomerati con carico generato a) superiore a 2.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque interne, b) superiore a 10.000 abitanti equivalenti e aventi punto di scarico in acque marino-costiere, è fornito da un sistema di trattamento secondario delle acque reflue¹.

T 5.2

Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, sono sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105 c.3², secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006 ovvero dovrà essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento sopra riportato in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei

corpi idrici recettori.

T 5.3

Sono ridotti i carichi di nutrienti, derivanti da fonti diffuse, afferenti all'ambiente marino mediante apporti fluviali e fenomeni di dilavamento.

T 5.4

Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della concentrazione di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, derivante dalla diminuzione degli input antropici di nutrienti, calcolata per un periodo di 6 anni (media geometrica + errore standard).
Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun incremento nella concentrazione (media geometrica + errore standard) di azoto inorganico disciolto e di fosforo totale, calcolata per un periodo di 6 anni, derivante dagli input antropici di nutrienti.

T 5.5

Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi I e II (D.M. 260/2010): è decrescente la tendenza della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a', legata alla riduzione di input di nutrienti di origine antropica.
Per i corpi idrici marino costieri appartenenti ai Macrotipi III (D.M. 260/2010): non vi è alcun aumento della media geometrica + errore standard, calcolata su base annuale per un periodo di 6 anni, della concentrazione di clorofilla 'a' derivante dagli input antropici di nutrienti.

T 5.6

Sono ridotti i fenomeni di sofferenza degli organismi bentonici e/o di morie di pesci riconducibili a ipossia e/o anossia delle acque di fondo.

¹ Tale traguardo è conforme a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

² art. 105 c3 del D. Lgs 152/2006: "Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle indicazioni dell'allegato 5 alla parte III del presente decreto"

DESCRITTORE 6

L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi

Traguardi Ambientali (Target)

T 6.1

E' adottata una specifica regolamentazione per la limitazione degli impatti derivanti da sigillatura su substrati biogenici connessa alla realizzazione e/o posa di opere antropiche.

T 6.2

E' tutelata dal fenomeno di abrasione almeno il 10% dell'area relativa ai substrati attualmente sfruttabili dalle attività di pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo.

T 6.3

Entro il 2018, è implementata una regolamentazione per verificare:

- che non si esercitino attività di pesca su substrati biogenici, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009;
- che le imbarcazioni che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo siano dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla posizione delle imbarcazioni stesse, in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico con LFT < 15 m.

DESCRITTORE 7

La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini

Traguardi Ambientali (Target)

T 7.1

Sono valutati gli impatti derivanti dai cambiamenti permanenti delle condizioni idrologiche e delle caratteristiche fisiografiche relativi a specifiche categorie di infrastrutture costiere ed off-shore, esistenti, in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012.

DESCRITTORE 8

Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti

Traguardi Ambientali (Target)

T 8.1

Entro il I 2020 sono ridotte le concentrazioni dei contaminanti per i quali sono stati rilevati valori superiori agli Standard di Qualità Ambientale previsti.

T 8.2

Sono ridotte le lacune conoscitive sulla valutazione degli effetti biologici dovuti alla contaminazione chimica.

T 8.2

E' decrescente la tendenza nelle occorrenze di eventi significativi di inquinamento acuto e vi è sostanziale riduzione dei loro impatti sull'ambiente marino.

DESCRITTORE 9

I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti

Traguardi Ambientali (Target)

T 9.1

Tende a diminuire la concentrazione di contaminanti nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali non conformi secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).

T 9.2

Tende a diminuire la frequenza dei casi di non conformità nei campioni dei prodotti della pesca provenienti dalle acque nazionali secondo i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (Reg. 1881/2006 e successive modifiche).

DESCRITTORE 10

Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino

Traguardi Ambientali (Target)

T 10.1

Tende a diminuire il numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.

T 10.2

E' decrescente la tendenza nella quantità dei rifiuti ingeriti dagli animali marini.

T 10.3

Sono ridotte le lacune conoscitive sull'origine, stato, composizione, dispersione e impatti dei rifiuti in mare attraverso l'incremento di programmi di indagine.

DESCRITTORE 11

L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino

Traguardi Ambientali (Target)

T 11.1

E' costruito, implementato e reso operativo un Registro nazionale dei suoni impulsivi che tenga conto di tutte le attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 10 Hz - 10 kHz in ambiente marino.

T 11.2

E' definito un "baseline level" per i suoni continui a bassa frequenza ("ambient noise") nelle tre Sottoregioni marine.